

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2711

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VALENTINO e BATTAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1997

—————

Disposizioni in materia di istituzione di case da gioco
sul territorio nazionale

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 6

ONOREVOLI SENATORI. - Sono passati oltre settanta anni dal regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 636 - mai convertito in legge - che fornì la prima disciplina delle case da gioco, e dal successivo regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2248, che consentì l'istituzione della prima casa da gioco in Italia, ma ancora oggi non esiste una normativa tesa a regolare questo importante e delicato settore che svolge un ruolo primario nella costruzione di una offerta turistica adeguata agli *standard* internazionali. La presenza in Europa di circa 650 case da gioco - tutte ubicate ad un'ora di volo dall'Italia - fornisce dati estremamente indicativi per comprendere il basso livello di competitività delle nostre località ed il forte esodo degli stessi flussi turistici domestici verso quei Paesi in cui questi impianti sono promossi e regolati da normative ben precise.

Il rilancio della nostra immagine turistica è divenuto oggi un imperativo, atteso che sui mercati internazionali abbiamo perso, in trenta anni, crescenti quote del mercato: dal 25 per cento del flusso mondiale degli anni sessanta si è, infatti, giunti al 6 per cento dei nostri giorni.

Il *World Travel and Tourism Council* (WTTC), l'organismo internazionale che aggrega l'intera industria mondiale del settore, ha stimato che nei prossimi dieci anni il turismo fornirà 126 milioni di nuovi posti di lavoro.

Il mercato italiano caratterizzato, purtroppo, dall'assenza di una concreta politica che fornisca quel supporto legislativo e amministrativo fondamentale per un rilancio strutturale e «culturale» del settore, non sarà in grado di poter competere con le strutture esistenti negli altri Paesi, e, di conseguenza, di poter entrare a far parte degnamente di

quei circuiti internazionali in forte espansione che produrranno, come stimato dal WTTC, nuovi posti di lavoro.

La situazione italiana è veramente paradossale se si pensa alla particolare e suggestiva conformazione geografica del nostro Paese, le cui splendide coste, maestose montagne ed incantevoli paesaggi collinari fanno dell'Italia un posto unico al mondo, rinomato ed invidiato e tante volte preferito a mete più esotiche. Paradossale, quindi, non tutelare e rilanciare un patrimonio naturale ed artistico in grado, se opportunamente incentivato, di trasformare il turismo in uno dei pilastri portanti della nostra economia. L'urgenza di regolare la materia di cui si discute, era già stata ravvisata dodici anni fa dalla Corte costituzionale che con la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985 così si esprimeva: «(...) mentre è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco aperte nel nostro paese, non può esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità (...). Si impone quindi la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore (...); concludendo con grande preveggenza che «(...) queste esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale vanno soddisfatte in tempi ragionevoli (sic!) per superare le insufficienze e le disarmonie delle quali si è detto».

Più sinteticamente, oltre che per opportunità economica e urgenza legislativa, un'organica normativa in materia si impone per:

adeguare la legislazione nazionale a quella comunitaria ed in particolare alla direttiva 368/75/CEE;

contrastare adeguatamente il gioco d'azzardo clandestino unitamente ai tanti altri fenomeni malavitosi ad esso connessi come l'usura, la prostituzione, la violenza privata, eccetera;

dettare norme precise circa la sicurezza dei luoghi, dei giocatori e dei lavoratori e circa l'inquadramento professionale degli addetti;

prevedere nuove ed originali fonti di finanziamento degli enti locali e dettare precisi indirizzi per un sano e redditizio rapporto tra capitali privati e pubblici.

In tale contesto i nuovi casinò sarebbero non solo un'attraente fonte di finanziamento per investimenti ulteriori e per la sistemazione ed il recupero dei beni culturali e urbani, ma anche una preziosa occasione di lavoro e benessere per numerosi addetti professionali qualificati. Si genererebbe, dunque, una nuova ricchezza che verrebbe distribuita sul territorio divenendo stimolo, per l'economia locale, di nuovi livelli di consumi.

Per ciò che attiene l'aspetto finanziario relativo la realizzazione e la gestione delle nuove case da gioco, il *project financing* sembra essere, sulla scorta del successo ottenuto in analoghe iniziative all'estero, il modello più efficace, concreto e stimolante nella ricerca di modelli gestionali che possano, grazie anche al coinvolgimento di capitali privati locali, garantire una dimensione economica incentivante e a misura delle zone interessate.

Dal punto di vista della sicurezza, tale modello offre le massime garanzie di trasparenza e concretezza da tutti ritenute indispensabili per un equilibrato sviluppo di una moderna industria del gioco e dell'intrattenimento ludico.

Passando all'esame degli elementi salienti del presente disegno di legge, all'articolo 1 viene, innanzitutto, diposta la deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, consentendo l'apertura di nuove case da gioco e stabilendo che la relativa autorizzazione (comma 2) debba essere frutto

di un atto congiunto tra il Ministero dell'interno e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, sentito il parere degli enti territoriali competenti.

L'articolo 2 illustra le finalità per le quali è autorizzata l'apertura di nuove case da gioco mentre l'articolo 3 detta i criteri per la loro localizzazione, ponendo il limite di una apertura per le regioni con meno di tre milioni di abitanti e, al massimo, due aperture, per le regioni con popolazione superiore a tale limite.

L'articolo 4 istituisce la qualifica di «comune a vocazione turistica» alla quale è connessa l'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, stabilendo un forte nesso tra il circuito dei nuovi casinò e l'industria turistica nazionale.

L'articolo 7 detta norme circa la concessione per le nuove case da gioco, le quali non potranno in alcun caso essere a gestione diretta comunale, facendo con ciò finalmente chiarezza e realizzando la massima trasparenza tra soggetto controllore e controllato, tra il ruolo del comune concedente ed il gestore che dovrà essere privato; l'articolo indirizza anche chiaramente verso una gestione locale a misura dell'economia del territorio che viene definito come distretto turistico; a tale riguardo l'articolo 9 illustra il sistema turistico locale, parte distintiva del disegno di legge, qualificandolo come soggetto gestore con struttura societaria a capitale misto, a maggioranza privato, fortemente radicato al territorio (distretto turistico) dal quale attinge le proprie risorse ed al quale conferisce la ricchezza prodotta e liberata.

L'articolo 10 istituisce, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale dei gestori dettando norme per il suo controllo e funzionamento.

L'articolo 11 stabilisce le percentuali di ripartizione dei proventi, al netto della quota spettante al soggetto gestore che l'articolo 7, comma 5, lettera a), aveva imposto non essere inferiori al 50 per cento, le quali, coinvolgendo oltre i comuni interessati

anche le regioni (e attraverso esse, tutti gli altri comuni italiani!) realizzano, in tema di distribuzione di proventi, quella perequazione che la Corte costituzionale richiama in modo preciso nella sua sentenza. L'articolo vincola inoltre l'utilizzazione di tali mezzi ad investimenti nella casa da gioco, nel settore turistico per il miglioramento dell'offerta e nella sicurezza.

Gli articoli 12, 13 e 14 trattano appunto della sicurezza dei luoghi e delle persone istituendo un complesso sistema di controlli il cui elemento distintivo è il Corpo di polizia dei giochi per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.

L'articolo 15 istituisce infine l'Albo nazionale degli impiegati tecnici di gioco colmando l'ennesima grave lacuna dell'attuale regolamentazione.

Onorevoli Colleghi, a conclusione di questa presentazione, va sottolineata nuovamente l'esigenza e l'urgenza di approvare in tempi rapidissimi una moderna quanto severa legislazione in materia di gioco e d'intrattenimento ludico come ulteriore fattore di successo della nostra industria turistica ed al contempo come elemento di stimolo e di riscatto di tante economie locali sempre più segnate da gravissimi fenomeni di crisi e di degrado.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di nuove case da gioco)

1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è consentita, secondo le disposizioni della presente legge, l'apertura di case da gioco su tutto il territorio nazionale.

2. Le autorizzazioni all'apertura delle case da gioco sono concesse con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro competente in materia di turismo, su richiesta dei comuni interessati, sentite le regioni o le provincie autonome d'appartenenza.

Art. 2.

(Localizzazioni)

1. Solo i comuni possono essere titolari dell'autorizzazione per la gestione di una casa da gioco; a tal fine essi devono essere proprietari degli immobili, delle strutture e dei materiali necessari al suo regolare funzionamento.

2. In sede di prima applicazione della presente legge è autorizzata l'apertura di una casa da gioco per ogni regione; successivamente, soltanto nelle regioni con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti può essere autorizzata, se richiesta, una seconda apertura.

3. Possono divenire sede di casa da gioco soltanto i comuni aventi la qualifica di comune a vocazione turistica, di cui all'articolo 3, che non siano comuni capoluoghi di provincia, fatta eccezione per il comune di Venezia.

4. Ai fini della scelta tra più richiedenti nella stessa regione sono preferiti i comuni in possesso delle seguenti caratteristiche:

a) i comuni caratterizzati da un'offerta turistica differenziata, i cui flussi siano qualitativamente compatibili con l'apertura di una casa da gioco;

b) i comuni i cui territori siano irrimediabilmente colpiti da grave crisi industriale ed occupazionale, ed in particolare i comuni inseriti nelle aree individuate ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988;

c) i comuni portatori di progetti che prevedono la disponibilità ed il recupero di beni culturali, e la creazione di sistemi turistici locali (STL), ai sensi dell'articolo 8, da realizzare con la forma del finanziamento del progetto, con preferenza per i progetti che prevedono il coinvolgimento economico di un territorio più vasto del proprio territorio comunale identificabile come distretto turistico;

d) i comuni che abbiano prioritariamente avanzato richiesta di apertura di una casa da gioco con atti e fatti concludenti o che documentino importanti precedenti storici specifici.

5. Le case da gioco di San Remo, Saint Vincent, Campione d'Italia e Venezia sono autorizzate a proseguire l'attività sulla base dei titoli di istituzione e di esercizio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, ma nel rispetto di quanto da essa disposto.

Art. 3.

(Comuni a vocazione turistica)

1. È istituita la denominazione di comune a vocazione turistica. Sono comuni a vocazione turistica quelli cui tale qualifica è riconosciuta, dalle rispettive regioni o provincie autonome, sulla base della concorrenza di una serie di elementi qualitativi e quanti-

tativi inerenti alla conservazione ed alla qualificazione del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, alla sua promozione ed alla preminenza della sua valenza economica sulle altre attività del territorio comunale.

2. La qualifica di comune a vocazione turistica è attribuita con provvedimento motivato dei competenti organi regionali o provinciali da trasmettere al Ministero competente in materia di turismo. Presso il medesimo Ministero è istituito il registro dei comuni a vocazione turistica d'Italia.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro competente in materia di turismo, con proprio decreto, definisce i criteri per il riconoscimento della qualifica di comune a vocazione turistica, le norme per la redazione di un piano turistico comunale di adeguamento delle qualità dei servizi turistici di sviluppo dell'offerta, nonché i raccordi di tale piano turistico con gli altri strumenti urbanistici e di programmazione del territorio, ivi inclusi i limiti e le deroghe ai piani paesaggistici.

Art. 4.

(Case da gioco periodiche o stagionali)

1. Il Ministro dell'interno, su richiesta dei comuni interessati e sentita la regione o la provincia autonoma, può autorizzare l'apertura di sedi periodiche o stagionali, nell'ambito del territorio regionale o provinciale, della sede principale, con obbligo di rendicontazione distinta e separata.

Art. 5.

(Autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni all'apertura delle case da gioco di cui all'articolo 1, comma 2, sono emesse, dietro presentazione di apposita domanda da presentare al Ministero dell'interno, entro centottanta giorni dalla

data dell'istanza. Il parere della regione o della provincia autonoma, qualora non pervenuto entro tale termine, s'intende acquisito per favorevole.

2. Le domande, di cui al comma 1, devono essere deliberate a maggioranza assoluta dai rispettivi consigli comunali ovvero essere frutto di referendum comunali appositamente convocati.

3. Le domande di cui al comma 2, devono contenere i dettagli dell'intero progetto di fattibilità ed in particolare:

a) l'indicazione della sede prescelta nonchè il progetto di massima ed il piano finanziario della sua ristrutturazione;

b) la formula adottata per la scelta del soggetto gestore di cui all'articolo 6;

c) nel caso di gestione con sistemi turistici locali ai sensi dell'articolo 8, le domande devono essere corredate dal protocollo d'intesa sottoscritto, contenente, oltre al modello di convenzione di cui all'articolo 6, comma 6, i dettagli della società mista, la distribuzione delle quote tra pubblico e privato, l'indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote, la quantità del capitale riservato all'azionario diffuso; esse devono inoltre contenere il progetto economico-finanziario e di *marketing* turistico con chiara indicazione del territorio coinvolto dall'iniziativa, ovvero distretto turistico o parco turistico attrezzato;

d) nel caso di gara d'appalto le domande devono essere corredate dal modello di convenzione di cui all'articolo 6, comma 6.

4. L'autorizzazione ha durata trentennale ed è rinnovabile.

5. In caso di violazione della presente legge o delle relative disposizioni di attuazione, nonchè in tutti i casi in cui la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza lo richiedano, il Ministro dell'interno può, con proprio decreto, sospendere o, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 6.

(Concessione)

1. È esclusa la gestione diretta comunale delle case da gioco; i comuni autorizzati all'apertura di una casa da gioco devono effettuare l'esercizio e la gestione attraverso una delle seguenti procedure:

a) mediante l'affidamento in concessione ad una società locale con capitale misto a maggioranza privato, appositamente costituita secondo il sistema e con gli obiettivi di cui all'articolo 8;

b) mediante l'affidamento in concessione, in base alle norme vigenti in materia di pubblici appalti, ad una società per azioni avente sede nel territorio nazionale.

2. Il soggetto gestore deve essere iscritto all'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 9.

3. La durata della concessione non può eccedere quella della autorizzazione ministeriale.

4. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco, in osservanza del capitolato generale, di cui al comma 5, e della convenzione di cui al comma 6, e non può cedere ad altri la concessione né delegare altri all'esercizio o alla gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco.

5. La concessione è assegnata sulla base di un capitolato generale uniforme, redatto dal Ministero dell'interno, che deve contenere diritti ed obblighi del soggetto gestore. Esso in particolare deve indicare:

a) la percentuale degli incassi lordi spettante al gestore, che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento;

b) la percentuale minima sulla quota di proventi lordi percepiti che il gestore deve reinvestire nell'ambito del territorio comunale o del distretto turistico, per la promozione di iniziative turistiche, culturali e di spettacolo idonee alla promozione del territorio e della casa da gioco ed al suo più in-

tenso funzionamento; tale aliquota non può essere inferiore al 10 per cento,

c) le garanzie che il comune è tenuto a chiedere al concessionario;

d) l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 9;

e) l'obbligo di segreto professionale, esclusi i casi previsti dal codice di procedura penale;

f) la possibilità per il gestore concessionario di svolgere in proprio, con l'obbligo di rendicontazione separata in sede di bilancio, o a mezzo di istituto di credito abilitato, operazioni di cambio di valuta, cambio di assegni e di altri titoli di credito nonchè di effettuare anticipazioni ed aperture di credito a giocatori, riconoscendo espressamente la possibilità di esercitare l'azione di recupero dei crediti, in deroga all'articolo 1933 del codice civile;

g) le ipotesi di revoca o decadenza della concessione;

h) l'impegno all'osservanza degli obblighi in materia di controlli di cui agli articoli 9, 10 e 11.

6. I rapporti di obbligazione tra il comune ed il concessionario gestore sono regolati sulla base di una convenzione, deliberata dal consiglio comunale ed approvato dal Ministero dell'interno, sottoscritta dalle parti all'atto del rilascio del provvedimento di concessione. Essa deve specificatamente indicare:

a) la durata della concessione comunale;

b) le modalità d'uso del patrimonio comunale;

c) il regolamento comunale della casa da gioco;

d) la specie ed i tipi di gioco consentiti e la loro specifica regolamentazione;

e) l'indicazione analitica delle attività di promozione di cui all'articolo 6, comma 5, lettera *b)*;

f) le disposizioni volte a garantire l'ordine pubblico ed in particolare la disciplina dell'accesso dei giocatori, accesso che non può comunque essere consentito a residenti

del comune ove ha sede la casa da gioco, ai minorenni, ai militari di leva ed ai pregiudicati per reati contro il patrimonio passati in giudicato;

g) la natura e le modalità dei controlli comunali;

h) il contratto di lavoro di dirigenti, impiegati, operai ed ausiliari,

i) l'obbligo di formazione e qualificazione del personale;

l) la data di pubblicazione del bilancio ufficiale;

m) la composizione del collegio sindacale.

Art. 7.

(Revoca e decadenza del gestore)

1. la concessione di cui all'articolo 6 è revocata, con decreto del sindaco, nei seguenti casi:

a) mancato rispetto del capitolato generale di cui all'articolo 6, comma 5;

b) mancato rispetto alla convenzione di cui all'articolo 6, comma 6;

c) sospensione dell'attività di gioco, salvo causa di forza maggiore;

d) insolvenza.

2. La cancellazione dall'albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 9 comporta la decadenza automatica della concessione.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il sindaco del comune titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, può chiedere al Ministro dell'interno la nomina di un commissario *ad acta* per la gestione straordinaria della casa da gioco sino al rilascio di una nuova concessione. La gestione commissariale straordinaria è disposta con decreto del Ministro dell'interno e non può durare più di un anno, decorso il quale senza che sia stata emessa una nuova concessione, autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, è revocata.

4. La revoca o la decadenza del gestore non producono effetti sui rapporti di lavoro

subordinato con i dipendenti della casa da gioco la cui continuità si intende salvaguardata dalla gestione straordinaria commissariale.

Art. 8.

(Sistemi turistici locali)

1. Con atti autonomi ad iniziativa di comuni o consorzi di essi, cittadini o comitati di essi, associazioni, enti pubblici e privati, fondazioni bancarie, imprese e consorzi di esse, attività turistiche e commerciali o consorzi di esse, sono istituiti i sistemi turistici locali per la gestione della casa da gioco, sulla base di un progetto di fattibilità coinvolgente un ambito geografico limitato in uno o più comuni ovvero distretto turistico integrato o parco turistico attrezzato.

2. Il sistema turistico locale viene costituito sotto forma di impresa mista a maggioranza di capitale privato, ai sensi delle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 23 dicembre 1992, n. 498, partecipata da imprenditori, istituzioni ed organismi locali, e deve essere aperta ad una significativa quota di azionariato diffuso tra i residenti nell'ambito geografico di pertinenza o distretto turistico; essa ha come oggetto sociale la gestione economica della casa da gioco, gli interventi per adeguare le strutture e le infrastrutture, per integrare i collegamenti e fornire servizi avanzati all'indotto, per la promozione, la commercializzazione e l'internazionalizzazione dell'offerta tipica. In particolare, il sistema turistico locale nello svolgere la gestione della casa, provvede e contribuisce, nell'ambito del distretto turistico, a:

a) progettare i fattori del richiamo locale componendoli in una offerta unica, omogenea e tipica;

b) realizzare interventi sistemici ed integrati in materia di tutela e risanamento ambientale, la conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, archi-

tettonico e monumentale, accessibilità e fruibilità dei servizi;

c) definire gli *standard* di qualità dei servizi e dei beni materiali tipici locali;

d) fornire servizi avanzati per la formazione permanente oltre che del personale dipendente della casa da gioco, delle professioni turistiche e delle attività collegate all'indotto;

e) progettare ed attuare indagini di mercato anche per via telematica, campagne d'immagine, ed un sistema di monitoraggio della soddisfazione del cliente, per la commercializzazione dei prodotti turistici facenti capo e riferibili alla casa da gioco;

f) progettare, promuovere e sostenere la nascita di una nuova imprenditoria turistica locale;

g) cercare di gestire il centro unico di prenotazione del mercato turistico individuale;

h) valorizzare i beni e le strutture di proprietà comunale ricevute in uso, realizzandone la gestione economica;

i) progettare e realizzare i grandi eventi speciali finalizzati alla promozione della casa da gioco e del territorio.

Art. 9.

(Albo nazionale dei gestori)

1. È istituito presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale dei gestori di case da gioco, di seguito denominato Albo nazionale, al quale possono essere iscritte esclusivamente le società per azioni di diritto privato aventi sede nel territorio nazionale.

2. Alla tenuta dell'Albo nazionale provvede il Ministero dell'interno, al quale è altresì demandata la nomina del presidente dell'Albo, la raccolta e l'istruttoria delle domande, la verifica dei requisiti, la gestione delle iscrizioni e delle cancellazioni nonché la funzione di controllo.

3. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale, nonché i casi di cancellazione dal medesimo. Analogamente sono stabilite le modalità per il possesso ed il trasferimento dei titoli del capitale e le norme per la trasparenza dell'azionariato.

4. È comunque inibita l'iscrizione all'Albo nazionale ai soggetti ai quali, singolarmente, o nell'ambito di una società di cui essi fanno parte, è stata vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco in un Paese straniero.

Art. 10.

(Ripartizione dei proventi)

1. I proventi lordi della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al soggetto gestore di cui all'articolo 6, comma 5, lettera *a*), sono ripartiti nel modo seguente:

a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco con vincolo di destinazione ad investimenti nella casa da gioco e nel settore turistico, nell'adeguamento delle strutture e delle infrastrutture, dell'apparato burocratico ed amministrativo, nella creazione del servizio ispettivo di cui all'articolo 11, nel potenziamento del corpo di polizia urbana, nel restauro e nella conservazione dei beni culturali e dell'arredo urbano e comunque nelle iniziative finalizzate al miglioramento dell'offerta turistica locale, nel settore sociale, dell'assistenza e del volontariato, con obbligo di rendicontazione distinta e separata nel bilancio comunale. Si intende qui compreso anche il ripagamento di mutui eventualmente accesi per l'adeguamento e la ristrutturazione della sede della casa da gioco e per l'acquisto delle strutture e del materiale di gioco e di controllo;

b) il 30 per cento alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio ricade la casa da gioco, con analogo vincolo di destinazione nel settore del turismo e dello

spettacolo e con il medesimo obbligo di rendicontazione distinta e separata ai sensi della lettera a);

c) il 20 per cento al Ministero dell'interno con l'obbligo di utilizzare i corrispondenti fondi per il potenziamento degli organici e l'ammodernamento e la razionalizzazione delle strutture di Polizia ubicate nei comuni sede di case da gioco; per il finanziamento dell'Albo dei gestori di cui all'articolo 9, degli impiegati tecnici di gioco di cui all'articolo 14, del Comitato di cui all'articolo 12 e del nucleo speciale di polizia di cui all'articolo 13, comma 2. Resta fermo l'obbligo di rendicontazione distinta, separata nei casi previsti dalla presente lettera, anche dettagliata per casa da gioco di provenienza.

2. Le case da gioco di Sanremo, Saint Vincent, Campione d'Italia e Venezia beneficiano di una moratoria di tre anni per adeguarsi al disposto del comma 1.

Art. 11.

(Servizi ispettivi comunali)

1. Al fine di esercitare gli opportuni controlli sulla regolarità della gestione e dell'esercizio della casa da gioco, i comuni istituiscono un apposito servizio ispettivo comunale, le cui norme di funzionamento sono stabilite nel regolamento della casa da gioco, parte integrante della convenzione di cui all'articolo 6, comma 6.

Art. 12.

(Comitato per il coordinamento e la vigilanza)

1. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato interministeriale per il coordinamento e la vigilanza delle attività previste dalla presente legge, di seguito de-

nominato «Comitato», con compiti di indirizzo e coordinamento anche della Direzione centrale del nucleo speciale di polizia dei giochi di cui all'articolo 13, comma 2.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da un suo rappresentante con funzioni di presidente, da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante della Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dal responsabile del nucleo speciale di Polizia dei giochi, dal presidente dell'Albo nazionale dei gestori e dal presidente dell'Albo nazionale degli impiegati tecnici del gioco di cui all'articolo 14.

3. In caso di esame di problemi relativi ad una singola casa da gioco, devono essere chiamati a partecipare alle sedute del Comitato il sindaco ed il presidente della società di gestione della casa da gioco interessata; analogamente nel caso di esame di problemi specifici del personale delle case da gioco devono essere chiamati a partecipare i rappresentanti dei sindacati del settore.

Art. 13.

(Polizia dei giochi)

1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1 aprile 1981, n.121, è istituita la Direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.

2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un nucleo speciale di polizia dei giochi composto da personale della Polizia di stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti gli altri luoghi ove si praticano i giochi autorizzati.

3. Per i controlli di cui al comma 2 e per l'azione penale di contrasto e repressione del gioco d'azzardo clandestino la Direzio-

ne centrale, utilizzando gli indirizzi del Comitato ed avvalendosi del nucleo speciale di Polizia dei giochi, può:

a) ispezionare i locali di gioco avendo vi libero accesso, ispezionare i locali amministrativi, i libri sociali ed i dati contabili, gli uffici comunali e gli atti amministrativi nonchè i luoghi e gli stabilimenti ove ha luogo la costruzione e la manutenzione del materiale da gioco;

b) vigilare verificando costantemente i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo nazionale, e provvedendo al controllo ed all'osservazione dei dipendenti, dei soci e degli amministratori delle società di gestione delle case da gioco e degli ippodromi.

c) garantire il rispetto delle norme di pubblica sicurezza e del regolamento comunale nei locali di gioco e nelle loro immediate vicinanze.

4. Le notizie patrimoniali sulla clientela delle case da gioco e degli ippodromi, comunque conosciute nell'assolvimento delle mansioni elencate al comma 3, non possono in alcun caso essere utilizzate ai fini fiscali.

Art. 14.

(Albo nazionale degli impiegati tecnici di gioco)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Albo nazionale degli impiegati tecnici di gioco (*croupier*); l'attività di impiegato tecnico di gioco non può essere esercitata da coloro che non sono iscritti all'Albo nazionale.

2. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno di concerto con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia giustizia, sentite le associazioni sindacali di categoria, stabilisce con proprio decreto, i criteri, i requisiti, le modalità d'iscrizione le norme di funzionamento dell'Albo di cui al comma 1, nonchè

i casi di incompatibilità, sospensione e cancellazione.

3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni del personale delle case da gioco sono definiti attraverso la contrattazione collettiva nazionale e l'integrazione contrattuale aziendale.

Art. 15.

(Disposizioni comuni)

1. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

2. La natura giuridica del contratto di concessione è eminentemente aleatoria; ad esso non si applica l'articolo 1467 del codice civile.

3. Per contrastare la concorrenza delle case da gioco estere, la normativa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, limitatamente alle transazioni in contanti, si applica tenendo conto del capitale di cui il giocatore era già in possesso.

4. Ai fini della determinazione dei proventi lordi da ripartire sono da considerare tali le scommesse acquisite dal banco, ovvero le puntate che, all'uscita della combinazione vincente risultano perdenti dopo il pagamento delle vincite.

Art. 16.

(Sanzioni penali)

1. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione al gioco d'azzardo non autorizzato sono raddoppiate.

2. Il tentativo fraudolento di acquisire una vincita è punito secondo la pena prevista per il tentato furto, e comporta l'obbligo della denuncia da parte del gestore della casa da gioco nei confronti del responsabile.

Art. 17.

(Regime fiscale)

1. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

2. I proventi derivanti dall'ente pubblico concedente costituiscono, a tutti gli effetti, entrate di natura pubblicistica da classificare nel bilancio quale entrata tributaria anche ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

3. Il trattamento dei proventi di cui al comma 2 si applica anche nei confronti di ogni altro beneficiario.

4. Le vincite realizzate presso le case da gioco italiane sono esenti da imposte.